

§. 45. Dovrà sopravvegliare alla conservazione de' moli, nettezza del porto, impedire che non vengano gettate immondezze, sassi, zavorra, od altre materie che potessero imbonirlo; e nel caso di rilevati bisogni di riparazioni, dovrà farne col mezzo del Commissario distrettuale il proprio rapporto per li opportuni provvedimenti.

§. 46. Avrà cura eguale per la conservazione e rimessa de' fari, secondo il bisogno.

§. 47. Non permetterà ingresso nel porto a bastimenti che contenessero della polvere; ma dovrà farli ancorare alla rada, quando non amassero piuttosto di scaricare la polvere in un magazzino sicuro, nel caso per altro, che si ritrovasse, e fosse in una situazione di non lasciar luogo a timore di pericolo per qualunque evento; e prima d' accordare questo permesso di scarico, il Capitano del Porto dovrà sottomettere il caso al Commissariato distrettuale per dipendere dagli ordini che il medesimo ritrovasse più opportuni alle circostanze. — A tale oggetto ogni barca o bastimento avente della polvere al suo bordo, dovrà, prima di entrare nel porto, farne la denunzia sotto la pena di fiorini 50 che verrà riscossa dal Capitano e riportata ne' suoi registri.

§. 48. Sotto la pena stessa, oltre la rifusione dei danni, li fuochi necessarj al raddobbo, o calafatazione delle barche e bastimenti, incatramazione delle alborature o cordaggi, dovranno essere accesi in tale